

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle aree comunali idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai circhi equestri privi di animali e allo spettacolo viaggiante installati sulle aree diverse o private ove queste siano assunte in comodato dal Comune.

Art. 2 - Finalità del Regolamento

Il Comune può mettere a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante un'area per il posizionamento di attrazioni ,perseguendo le seguenti finalità:

- a) promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino,coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni diversificate, interessanti e confortevoli possibili;
- b) salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore ,premiando l'anzianità di presenza nel singolo parco di divertimenti e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri;
- c) incentivare lo sviluppo aziendale,favorendo l'espansione d'impresa nei limiti della disponibilità di aree del parco divertimenti e senza ledere il diritto di altri operatori.

Art. 3 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari,i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili,all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante,classificati nelle seguenti tre categorie:

- a) parchi di prima categoria ,costituiti da un minimo di trenta attrazioni,di cui almeno sei grandi attrazioni;
- b) parchi di seconda categoria ,costituiti da quindici a ventinove attrazioni,di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- c) parchi di terza categoria ,costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le

quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie.

Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero di grandi attrazioni per l'appartenenza alle categorie superiori.

Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto sono affidate agli Uffici Comunali.

PARCHI DI DIVERTIMENTO CON ORGANIZZATORE

Al di fuori della /e tradizionale /i manifestazione/i e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 8 ,gli esercenti -titolati ad organizzare parchi di divertimento a termine dell'art. 7 legge 18.03.1968, n.337 e successive circolari applicative- possono richiedere l'utilizzo di un'area per la formazione di un Parco di divertimenti presentando l'"organico del parco" e l'elenco delle ditte partecipanti.

A parco costituito sia l'esercente organizzatore che le imprese partecipanti dovranno attenersi nella licenza di esercizio del parco e alle norme del presente Regolamento.

Art.4 - Tipologia delle concessioni e competenze degli Uffici Comunali

Le utilizzazioni delle aree comunali sono di norma temporanee per periodi non eccedenti i sette giorni, eventualmente prorogabili a quindici.

In tale caso dovranno comunque essere rese libere almeno 15 giorni prima della successiva manifestazione.

Il Comune in caso di coincidenza di manifestazioni nel luogo individuato dalla Giunta Comunale per lo svolgimento di spettacoli viaggianti può decidere di posticipare l'evento o in alternativa offrire una diversa zona cittadina.

Le aree saranno disponibili nel periodo dal 1 gennaio al 15 maggio e dal 20 settembre al 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali deroghe al comma precedente potranno essere autorizzate con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 5 -Elenco delle aree disponibili

La Giunta Comunale nei limiti di quanto previsto dall'art. 4, sentite le Organizzazioni di categoria, delibera l'elenco di alcune aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

In dette aree sarà possibile l'esibizione di artisti di strada purché i medesimi presentino regolare domanda sulla base di quanto indicato dall'art.4, intendendosi i termini del comma 1 ridotti ad un terzo.

Art.6 - Utilizzazione delle aree e autorizzazione di agibilità

Le utilizzazioni delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono autorizzate secondo criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti, che dovrà essere presentata almeno novanta giorni del periodo richiesto per l'installazione. Le domande ,che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. Della data farà fede il timbro postale.

Le domande dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza dell'esercente, precisa denominazione dell'attrazione, il periodo ed il parco richiesti per la

concessione; alla domanda dovrà essere allegata la licenza di esercizio dell'attività.

In caso di decesso del titolare ed in attesa della licenza di esercizio di attività, il successore produrrà dichiarazione dell'Associazione di categoria attestante la presentazione all'Autorità competente dell'istanza e della documentazione per ottenere la prescritta autorizzazione.

La autorizzazione per la singola area, in caso di pluralità di domande, è data sulla base della graduatoria generale di anzianità formulata ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

La autorizzazione delle aree all'interno dei singoli parchi divertimento viene fatta secondo stretto ordine di graduatoria, formulata ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

La relativa autorizzazione di agibilità dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, il numero degli addetti, dei carriaggi, il periodo di montaggio e di smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

CAPITOLO II - SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art.7 - Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree

Gli esercenti, che intendono installare le loro attrazioni sulle aree comunali, vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 8 del presente Regolamento.

L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.

A tal fine l'esercente dovrà produrre idonea documentazione attestante l'anzianità di appartenenza alla categoria.

Nella domanda dovranno essere specificate le esatte misure d'ingombro (cassa, pedane, cancelli, ...) ed il tipo di gioco all'interno dell'attrazione, che si intende installare.

Le graduatorie sono approvate con atto del responsabile del servizio e verranno aggiornate annualmente.

Art. 8 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento.

L'Ufficio, per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico parco, predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

a) anzianità di frequenza al parco con il medesimo tipo di attrazione punti 10 per ogni anno;

b) anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione punti 0,50 per ogni anno.

l'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito;

c) anzianità di appartenenza alla categoria in base a precedenti autorizzazioni ministeriali e attuali licenze di esercizio punti 0,10 per ogni anno ;

d) anzianità di esercizio con la medesima attrazione punti 0,40 per ogni anno.

La autorizzazione per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro non superiore a mq 3 non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto a) ma inserite in apposita graduatoria di presenza nel parco.

I requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere documentati con dichiarazione delle

Organizzazione di categoria per le imprese associate o da autocertificazione.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico parco.

Periodo antecedente valutabile: minimo anni 20.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco e in subordine l'anzianità di residenza comunale:

Il punteggio globale, riferito al soggetto autorizzato, nell'ambito di ogni specifico settore è altresì punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria del parco.

Per settore si intendono quelle attrazioni, che fra loro hanno caratteristiche strutturali e occupazione suolo simili.

Le graduatorie così formulate sono approvate dal responsabile del servizio ed hanno validità annuale.

Art.9 – Rinunce, sostituzioni e cambi

Per **sostituzione** si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per **cambio** si intende cambiare la tipologia di attrazione.

L'esercente, che intende rinunciare alla autorizzazione dell'area, deve comunicarlo almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente Ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno trenta punti del punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 8 e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo; qualora l'assenza si ripeta con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 8. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione, sempreché la richiesta pervenga al Protocollo Generale almeno trenta giorni prima della manifestazione.

Qualora l'esercente rinunci alla utilizzazione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà il punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 8.

Ai fini della formulazione della graduatoria la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione le cui misure di ingombro siano pari o inferiori a quella precedente non comporta perdita di punteggio, se eccedente le misure d'ingombro il punteggio acquisito relativamente al punto a) dell'art. 8 sarà ridotto di quindici punti.

Fermo restando che ogni sostituzione o cambio di attrazione, può essere consentito solo allorché non debbano essere escluse dal parco attrazioni già partecipanti; il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 8 rimane invariato se l'attrazione per la quale si richiede la sostituzione o il cambio è di tipo diverso da quelle esistenti nel parco divertimenti; se di uguale tipo di quelle già esistenti nel parco, il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 8 sarà ridotto di 25 punti. Saranno comunque privilegiate le richieste di sostituzioni di attrazioni non presenti nel parco.

Inoltre non saranno consentiti agli abituali soggetti autorizzati cambi di attrazioni uguali o simili a quella in questione.

Art.10 - Subentri

In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell'attrazione il punteggio, da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) art.8, sarà interamente riconosciuto al coniuge ,ai discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il terzo grado.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano piu' figli, il Comune riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto ,che designi come titolare della utilizzazione dell'area in questione un unico successore.

Qualora un esercente sia autorizzato per due o piu' attrazioni ,lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio/a una attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza d'esercizio.

In questo caso al beneficiario verrà interamente riconosciuto il punteggio di cui al requisito lett. a) art.8.

Nel caso di trasferimento d'azienda ,al subentrante ,purche' munito della licenza di esercizio,sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza (lett. a) art.8) maturata a nome dell'azienda stessa,fermo restando il disposto degli articoli precedenti.

L'acquirente subentrante non potrà comunque per i due anni successivi dalla data del subentro cambiare l'attrazione acquistata e neppure venderla a terzi.

Il trasferimento d'azienda e(o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione idonea.

La somma dei punteggi:anzianità di frequenza maturata dal cedente e anzianità di categoria e di esercizio di attrazione maturata dal subentrante,non potrà comunque superare il punteggio totale maturato precedentemente dalla ditta venditrice.

Nel caso di scioglimento di una società al socio rilevatario ,il cui acquisto sia comprovato,sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della società stessa,di cui al punto a) dell'art.8 e non saranno acquisiti i punteggi precedenti relativi all'eventuale ditta individuale trasformatasi successivamente in società,fermo il disposto degli articoli precedenti.

CAPITOLO III - SPETTACOLI VIAGGIANTI - ADEMPIMENTI

Art. 11 - Divieto di sub autorizzazione e di sostituzione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione,per cui è data l'autorizzazione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione.

Ogni sub autorizzazione,che, comunque simulata,abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.

Peraltro sarà consentita prima dell'installazione la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo,di proprietà di terzi,solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art.12 - Rappresentanza

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente. Lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente

regolarmente assunto secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per le società regolarmente costituite ed in possesso della relativa licenza d'esercizio la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi.

Art. 13 - Autorizzazioni a società

La richiesta di autorizzazione da parte di una società, oltre che della documentazione di cui all'art.8, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa, il nome dei soci con l'obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti antimafia.

In caso di trasformazione da ditta individuale in società, questa acquisisce solo il punteggio del legale rappresentante relativo al punto a) dell'art.8.

Nell'ipotesi di società senza precedenti di partecipazione al parco verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i criteri stabiliti dalle lettere b);c) e d) dell'art. 8.

Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci in regola con le vigenti disposizioni.

La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni di punteggio della società stessa né trasferisce al rappresentante legale il punteggio già conferito alla società.

Nel caso di scioglimento della società autorizzata il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 8 è riconosciuto all'ex socio, che dimostri quanto segue:

a) esibizione di atto notarile nel quale tutti i restanti ex soci dichiarino di conferirgli l'acquisizione del punteggio della ex società, fermo restando il disposto dell'art. 10 comma 2.

Il punteggio acquisito dalla società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Il socio rilevatario non potrà cambiare o cedere a terzi l'attrazione rilevata per i due anni successivi.

Art. 14 - Prescrizioni per l'installazione

L'utilizzatore di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e, per il corretto montaggio delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta,

b) iniziare l'attività alla data prevista;

c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;

d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità;

e) è consentito l'uso sonoro degli apparecchi di diffusione o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge, vietando l'uso di rumori non necessari al funzionamento dell'attrazione.

Se per gravi motivi documentabili, i soggetti autorizzati si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della autorizzazione, essi devono fare richiesta scritta al Comune, che rilascerà in caso di accoglimento il necessario nullaosta.

In caso di rifiuto e di abbandono del Parco l'esercente è escluso dalla manifestazione nei due anni successivi.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dell'art. 13 e delle disposizioni qui sopraindicate, il

soggetto autorizzato sarà immediatamente allontanato da Parco Divertimenti ed escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo.

Art. 15 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, spese dei servizi inerenti l'organizzazione della manifestazione.

Per l'occupazione del suolo comunale si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP (tassa Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16 marzo 2006 e ss. mm. e ii.

Dell'avvenuto pagamento della tariffa farà fede la ricevuta ,che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che sarà richiesta.

I soggetti autorizzati dovranno inoltre corrispondere alle spese relative ai costi di attivazione dei servizi occorrenti all'esercizio della manifestazione.

Il mancato pagamento di quanto dovuto escluderà il soggetto autorizzato da nuove assegnazioni per almeno due anni .Egli potrà essere riammesso solo allorquando abbia estinto ogni debito.

Art. 16 - Sistemazione di roulotte e carri attrezzi

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della autorizzazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dal Comune.

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico nonche' all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 17 - Revoche ed esclusioni

La inadempienza delle norme del presente Regolamento,salvo diversa disposizione normativa,comporterà in ogni caso una riduzione di punti trenta di cui alla lettera a) dell'art.8.

Art.18 - Responsabilità civile

Il soggetto autorizzato assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività,sollestando da qualsiasi responsabilità il Comune.

I soggetti autorizzati dovranno inoltre essere dotati di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Art. 19 - Norme finali

Gli orari di esercizio giornaliero delle attrazioni saranno stabiliti dal Comune.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano ,in quanto applicabili,le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonche' il Regolamento di Polizia Amministrativa del Comune.